

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile**  
**Direzione Centrale Entrate**  
**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**  
**Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali**

**Roma, 24/03/2020**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*territoriali delle Aree dei professionisti*  
*Al Coordinatore generale, ai coordinatori*  
*centrali e ai responsabili territoriali*  
*dell'Area medico legale*

**Circolare n. 44**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di*  
*Indirizzo*  
*di Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei*  
*Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

**OGGETTO:** **Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70. Istruzioni contabili**

**SOMMARIO:** *L'articolo 23, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. n. 70), ha previsto per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.P.C.M. del 4*

*marzo 2020, misure di sostegno alle famiglie per l'assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni. In alternativa rispetto allo specifico congedo parentale, è prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo su indicato. Il bonus viene erogato mediante il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Sulla base di quanto ulteriormente previsto all'articolo 25 del medesimo decreto-legge, il bonus spetta per un importo fino a 1.000 euro complessivi, anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo parentale specifico, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

## INDICE

1. Premessa
2. Ambito soggettivo di applicazione degli articoli 23 e 25 del decreto-legge n. 18/2020.  
*Requisiti del soggetto richiedente*
3. Misura del bonus per servizi di baby-sitting per nucleo familiare e verifica del limite d'età del minore
4. Modalità di compilazione della domanda
5. Erogazione del bonus per servizi di baby-sitting mediante Libretto Famiglia
6. Rendicontazione e monitoraggio della spesa
7. Istruzioni contabili

## 1. Premessa

Per far fronte alla grave epidemia derivante dal contagio COVID-19, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state varate una serie di misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica.

In particolare, per effetto della chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 a decorrere dal 5 marzo 2020, è sorta l'esigenza di sostenere i lavoratori e le famiglie con iniziative quali l'ampliamento del congedo parentale, dei permessi per i portatori di handicap, nonché con la possibilità di fruizione di un bonus specificamente finalizzato all'acquisto di servizi di baby-sitting.

In tale prospettiva, si collocano le previsioni degli articoli 23 e 25 del decreto-legge citato, che riguardano il comparto dei lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi. Inoltre, le medesime misure di sostegno sono estese al comparto dei lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per tutti i soggetti sopra menzionati è stabilito il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni e in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni, di un bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei minori. Il beneficio spetta, con importi complessivi fino a 600 euro ovvero fino a 1.000 euro a seconda dei casi, sulla base delle modalità operative stabilite dall'INPS, a cui deve essere presentata apposita domanda.

Sulla base delle domande che saranno pervenute in ordine cronologico, l'INPS attiva il

monitoraggio e comunica l'accoglimento dell'istanza fino all'esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.

Con successivo messaggio dell'Istituto sarà resa nota la tempistica di rilascio della procedura per l'acquisizione delle domande di bonus da parte dei cittadini e per il tramite degli intermediari abilitati.

## **2. Ambito soggettivo di applicazione degli articoli 23 e 25 del decreto-legge n. 18/2020. Requisiti del soggetto richiedente**

Nell'ambito delle speciali norme dettate in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori per fronteggiare l'emergenza COVID-19, all'articolo 23 del decreto-legge, sono disciplinati specifici congedi e indennità che, sotto il profilo dei soggetti, sono destinati ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Le misure trovano applicazione, limitatamente all'anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

Al comma 8, l'articolo 23 del D. L. n. 18/2020 introduce una agevolazione alternativa al congedo destinata a sostenere le famiglie che scelgano di avvalersi, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i periodi di sospensione delle attività educative e di istruzione, di un bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori fino a 12 anni.

Tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

La misura riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo e pertanto trova applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori:

- dipendenti del settore privato;
- iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- autonomi iscritti all'INPS.

Il bonus di cui al comma 8, sotto forma di bonus per servizi di baby-sitting, è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS; al comma 9, infatti, l'articolo 23 prevede che tale agevolazione possa essere riconosciuta anche agli iscritti a casse non gestite dall'INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari. Ad ogni modo, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall'INPS, per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget.

Ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge in esame sono estese ai dipendenti del settore pubblico le medesime agevolazioni, legate all'emergenza COVID-19, disposte dal decreto-legge in favore delle famiglie del settore privato di cui al citato articolo 23 del decreto-legge.

Per quanto concerne il bonus per i servizi di baby-sitting per i lavoratori pubblici, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, la platea dei soggetti potenziali beneficiari della misura comprende i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.

La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto:

- sicurezza
- difesa
- soccorso pubblico

impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza spetta anche in questo caso, in linea generale, per l'accudimento dei figli minori fino a 12 anni di età ed è previsto, analogamente a quanto stabilito per le altre tipologie di lavoratori, in alternativa alla prestazione sotto forma di congedo specifico per un massimo complessivo di quindici giorni, rispetto alla quale, pertanto, è incumulabile.

### **3. Misura del bonus per servizi di baby-sitting per nucleo familiare e verifica del limite d'età del minore**

Per quanto concerne la misura del bonus per servizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge, con riferimento alla platea dei soggetti lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e per gli autonomi, il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo.

Nel caso, invece, dei soggetti lavoratori dipendenti di cui all'articolo 25 (cfr. il paragrafo 2), il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.

Ciò implica che, nell'ipotesi in cui all'interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d'età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all'INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell'importo massimo erogabile pari a 600 euro).

Il beneficio per servizi di baby-sitting, previsto al comma 8 dell'articolo 23 del decreto-legge citato e al comma 3 dell'articolo 25 del medesimo decreto, compete in linea generale ai "genitori" del minore. Pertanto, in ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.

Per consentire all'INPS le verifiche del caso e al fine di evitare casi di doppi pagamenti della prestazione, il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell'altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Istituto effettuerà controlli sulla veridicità e completezza dei dati autodichiarati.

Per quanto concerne il limite d'età imposto dalla norma, lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020. A partire da tale data, infatti, per effetto di quanto stabilito dal citato D.P.C.M. del 4 marzo 2020, è stata disposta la chiusura e la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Pertanto, potranno beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto. Si ritiene infatti che la *ratio* della disposizione sia di agevolare il maggior numero di famiglie possibile, con figli entro i 12 anni alla data di chiusura dei servizi scolastici stabilita con il predetto provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In via ulteriore, per effetto di quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge citato, ai fini dell'accesso al bonus per servizi di baby-sitting, il limite d'età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e

grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La disposizione richiamata in seno all'articolo 23 vale per tutti i potenziali richiedenti il bonus nel comparto privato e in quello pubblico (ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge).

Al comma 7, dell'articolo 23, è stabilito infine che *"le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari"*. Si precisa, dunque, che le agevolazioni previste dalla norma competono ai genitori naturali, ma sono destinate anche ai soggetti affidatari del minore. Al riguardo, l'ampliamento deve intendersi riferito ai casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali l'ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice. La documentazione utile all'Istituto per la verifica dei suddetti dati inerenti agli affidi dovrà essere allegata al modello di domanda per la prestazione e trasmessa all'INPS a cura del richiedente.

#### 4. Modalità di compilazione della domanda

Al comma 10, dell'articolo 23 del decreto-legge, è disposto che le modalità operative per accedere al bonus per i servizi di baby-sitting sono stabilite dall'INPS.

Al riguardo, si fa presente che la domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:

**APPLICAZIONE WEB** online disponibile su portale istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting";

**CONTACT CENTER INTEGRATO** - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

**PATRONATI** - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

#### 5. Erogazione del bonus mediante Libretto Famiglia

Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

L'utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:

- direttamente con l'utilizzo delle proprie credenziali;
- avvalendosi dei servizi di *contact center* INPS, che gestiranno, per conto dell'utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;
- tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.

All'atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi.

In particolare, è necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni. In proposito, si ricorda che l'INPS è esente da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine a causa di eventuali

errori nell'indicazione dell'IBAN.

Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).

La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting, entro e non oltre gli indicati 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici, equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.

La c.d. appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel "portafoglio elettronico" l'importo concessogli e di disporre per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS).

Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all'atto della registrazione.

In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l'ora (o suoi multipli), per cui l'importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

Al momento dell'inserimento della prestazione l'utilizzatore dovrà indicare l'intenzione di usufruire del "Bonus Covid 19" per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività "Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)".

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

Quanto alle istruzioni generali per l'utilizzo del Libretto Famiglia si rinvia alla circolare n. 107 del 5 luglio 2017.

Di seguito un esempio sulle modalità di fruizione del bonus tramite Libretto Famiglia.

*Il beneficiario riceve la comunicazione dell'accoglimento del bonus pari all'importo richiesto il giorno 5 aprile; effettua l'appropriazione il 6 aprile; per garantire il tempestivo pagamento del compenso al lavoratore, inserisce entro il giorno 3 maggio le prestazioni lavorative già svolte, per un importo pari alla somma da corrispondere al lavoratore per le giornate di lavoro svolte; il lavoratore riceve il compenso entro il giorno 15 maggio. L'inserimento delle prestazioni in procedura successivamente alla data del 3 maggio non ne pregiudica il pagamento, che viene solo posticipato al mese successivo (il prestatore riceverà il compenso non il 15 maggio ma il 15 giugno).*

In ogni caso l'INPS erogherà entro il 15 di ogni mese i compensi delle prestazioni di lavoro inserite in procedura entro il 3 di ogni mese.

Il termine ultimo per l'inserimento delle prestazioni in procedura viene fissato al 31 dicembre 2020.

Tenuto conto della *ratio* dell'istituto introdotto dagli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, volto ad offrire sostegno alle famiglie per la grave emergenza generata dal virus Covid-19, e della difficoltà per le stesse famiglie ad individuare un diverso lavoratore, nel caso di specie, non trova applicazione il limite di carattere generale previsto dall'articolo 54-bis, comma 5, del D.L. n. 50/2017.

Pertanto, limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l'utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l'utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l'assistenza e sorveglianza dei minori.

## **6. Rendicontazione e monitoraggio della spesa**

I benefici disciplinati dall'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 (congedo e indennità per i lavoratori del settore privato, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi), sono riconosciuti nel limite complessivo di spesa di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020 (art. 23, comma 11).

Invece, per il bonus di cui all'articolo 25 (congedo e indennità per i dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato), il budget relativo è pari a 30 milioni di euro (art. 25, comma 5).

Per i benefici introdotti dal decreto l'INPS provvederà al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Per quanto riguarda, in particolare, i bonus per i servizi di baby-sitting, qualora dal monitoraggio emerga il superamento dei limiti di spesa fissati dalla norma, l'INPS procederà a ricevere le domande con riserva di ammissione e, solo in caso di ulteriori risorse disponibili, le domande potranno essere accolte e poste in pagamento con la modalità di erogazione del Libretto Famiglia di cui all'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.

## **7. Istruzioni contabili**

Con un successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni contabili relative ai pagamenti delle prestazioni illustrate nella presente circolare.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile***  
***Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali***  
***Direzione Centrale Entrate***  
***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***  
***Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali***

**Roma, 17/06/2020**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*territoriali delle Aree dei professionisti*  
*Al Coordinatore generale, ai coordinatori*  
*centrali e ai responsabili territoriali*  
*dell'Area medico legale*

**Circolare n. 73**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente*  
*Al Vice Presidente*  
*Ai Consiglieri di Amministrazione*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di*  
*Indirizzo*  
*di Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei*  
*Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

**OGGETTO: Articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. n. 128 del 20 maggio 2020 (S.O. n. 21), rubricato "Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i**

**dipendenti”; disciplina del bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi innovativi per la prima infanzia.**

## **SOMMARIO:**

*Il decreto-legge n. 34/2020, all’articolo 72, ha modificato gli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In alternativa alla misura per servizi di baby-sitting è previsto un bonus per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia. Il bonus potenzialmente spettante è incrementato fino a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori autonomi e fino a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.*

## **INDICE:**

1. Premessa
2. Ambito soggettivo dei bonus
3. Misura dei bonus e incompatibilità con il congedo Covid
4. Erogazione del bonus baby-sitting mediante il Libretto Famiglia
5. Erogazione del bonus per i servizi integrativi per l’infanzia
6. Modalità di compilazione e presentazione della domanda
7. Rendicontazione e monitoraggio della spesa
8. Istruzioni contabili

## **1. Premessa**

In considerazione del permanere della situazione di eccezionale gravità derivante dal contagio da COVID-19, l’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) è intervenuto apportando significative modifiche agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

I principi e le regole di applicazione per la prestazione c.d. bonus per servizi di baby-sitting, vengono mantenuti inalterati per quanto riguarda i soggetti potenziali beneficiari, per l’alternatività con il congedo Covid (esteso ora a complessivi 30 giorni), per quanto concerne la verifica della prestazione sulla base nucleo del familiare e per tutti gli altri aspetti eventualmente qui non precisati, per i quali si rinvia ai chiarimenti già forniti con circolare n. 44/2020.

Per il periodo residuo di fruizione della prestazione, che copre l’arco temporale dal 5 marzo 2020 a non oltre il 31 luglio 2020, vengono significativamente ampliate le modalità di fruizione del bonus e aumentato l’importo complessivamente spettante per le categorie di soggetti ammessi al beneficio.

Per quanto concerne le modalità di fruizione del bonus, resta ferma la possibilità di usufruire del beneficio mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. In alternativa, è prevista *ex novo* la possibilità di optare, per una parte o anche per tutto l’importo spettante, di una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente,

per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia, di cui al periodo precedente, è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi (giugno e luglio), del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando che resta impregiudicato il diritto al rimborso delle rate relative alle mensilità restanti.

## **2. Ambito soggettivo dei bonus**

I bonus per i servizi di baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia riguardano le medesime tipologie di lavoratori potenzialmente destinatarie della prestazione nella prima fase dell'emergenza, come elencate dalla circolare n. 44/2020 e di seguito riepilogate:

- dipendenti del settore privato;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- autonomi iscritti all'INPS;
- autonomi non iscritti all'INPS.

I bonus per i servizi di baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia sono riconosciuti altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.

Per espressa previsione dell'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 18/2020, la fruizione dei bonus riguarda anche il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riguardo al personale del servizio sanitario nazionale (ad esempio, medici di base, pediatri delle ASL), tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti all'Istituto nella prima fase dell'emergenza, si precisa che i medesimi svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie delle quali non sono dipendenti; difettando il presupposto della subordinazione e configurandosi in tal caso un rapporto di lavoro autonomo libero-professionale, gli stessi non possono essere assimilati ai dipendenti pubblici nel settore sanitario, con la conseguenza che può spettare l'importo fino a 1.200 euro ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall'articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020.

I bonus per i servizi di baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia spettano in presenza di figli minori fino a 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020. In presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si tiene conto del predetto limite d'età.

I bonus continuano ad essere previsti in alternativa al congedo specifico Covid di cui all'articolo

23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, che viene incrementato fino ad un massimo complessivo di trenta giorni dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020. Rispetto al congedo Covid, pertanto, le due misure sono incumulabili, fatto salvo quanto si dirà in merito all'integrazione in caso di fruizione di un periodo di congedo Covid complessivamente non superiore a quindici giorni.

### **3. Misura dei bonus e incompatibilità con il congedo specifico Covid**

Per i soggetti di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, il bonus per i servizi di baby-sitting e/o i servizi integrativi dell'infanzia spetta nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per le prestazioni effettuate nell'intero periodo (5 marzo-31 luglio 2020). Nel caso, invece, dei soggetti lavoratori dipendenti di cui all'articolo 25 il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per tutto il medesimo periodo. Il limite complessivo deve essere verificato tenendo conto sia dell'importo del bonus eventualmente già utilizzato dal nucleo familiare nella prima fase dell'emergenza (ad esempio, se il nucleo familiare di un lavoratore del settore privato ha percepito 600 euro ad aprile, potrà richiedere il nuovo bonus per servizi di baby-sitting oppure optare per il bonus per i servizi integrativi per l'infanzia, senza poter superare l'importo complessivo di 1.200 euro), sia del congedo specifico eventualmente già richiesto e autorizzato in detta fase.

Nell'ipotesi in cui, all'interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori con età entro i limiti previsti dalla norma, sarà possibile percepire il bonus anche relativamente a tutti i minori presenti, formulando più domande. In ogni caso, non potrà essere superato l'importo complessivo spettante per il nucleo familiare e, dunque, nella fattispecie in esempio si potrà indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, il lavoratore dipendente privato indicherà nella nuova domanda che sarà presentata all'INPS 300 euro per ciascun minore. Tenuto conto che lo stesso nucleo ha percepito ad aprile la prima tranche del bonus, pari a 600 euro, resta impregiudicato il diritto a percepire esclusivamente la residua somma restante fino all'importo massimo complessivo di 1.200 euro).

In tema di alternatività dei bonus rispetto al congedo specifico Covid, di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, al comma 8 del medesimo articolo, come modificato dal citato decreto-legge n. 34/2020, si conferma che la misura è prevista "in alternativa" al congedo specifico; permane dunque l'incompatibilità tra i due istituti stabilita dal decreto Cura Italia.

Sulla questione, tenuto conto della rilevanza della misura e dell'esigenza dei genitori lavoratori di poter ricorrere al bonus in commento, nonostante abbiano già fruito del congedo Covid, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione, stante le nuove regole del decreto-legge n. 34/2020, occorre acquisire una nuova domanda di bonus da parte del cittadino, devono essere tenuti distinti i casi in cui il soggetto, all'atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni ovvero per oltre 15 giorni.

Esclusivamente nel primo caso, infatti, l'importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per i servizi integrativi dell'infanzia), può raggiungere l'importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente). Diversamente, qualora al momento della domanda il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell'importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.

Nel rispetto del principio di "alternatività", infine, nel caso di congedo COVID autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta.

A tal proposito, si precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti. Analogamente, non è possibile richiedere l'annullamento della conversione in congedo Covid, di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.

Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l'altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, quale ad esempio, NASpl, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata.

Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

Inoltre, considerato che secondo le misure previste in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la modalità di lavoro agile, c.d. smart working, è divenuta la modalità di ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, i bonus possono spettare anche in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell'altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.

#### **4. Erogazione del bonus baby-sitting mediante il Libretto Famiglia**

Per poter fruire del bonus per i servizi di baby-sitting, tramite il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), ed effettuare l'appropriazione del bonus e la rendicontazione delle prestazioni con le modalità che sono state ampiamente dettagliate nella circolare n. 44/2020, nel messaggio n. 2350/2020 e mediante il *tutorial* che illustra tutti i passaggi, disponibile sul sito internet dell'Istituto.

In considerazione delle modifiche normative introdotte dall'articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020, possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020.

Si ricorda che al momento dell'inserimento della prestazione l'utilizzatore dovrà indicare l'intenzione di usufruire del "Bonus babysitting Covid 19" per il pagamento della prestazione. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

Al riguardo, già con la citata circolare n. 44/2020 è stato precisato che non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 54-bis, comma 5, del decreto-legge n. 50/2017, quindi ai soli fini del bonus baby-sitting Covid-19 è possibile l'impiego di soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Rimangono fermi gli altri limiti previsti per le prestazioni di lavoro occasionale.

In via ulteriore, su conforme parere ministeriale, si chiarisce la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente,

separato/divorziato).

In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento.

Si rammenta che nella disciplina del Libretto Famiglia la norma istitutiva non ha previsto la possibilità di revoca o la modifica delle prestazioni, essendo le stesse inserite a consuntivo, cioè dopo il loro effettivo svolgimento. Le prestazioni, una volta comunicate attraverso la piattaforma delle prestazioni occasionali, vengono disposte per il pagamento e non possono essere modificate.

## **5. Erogazione del bonus per i servizi integrativi per l'infanzia**

In alternativa al bonus per servizi di baby-sitting, da utilizzare mediante il Libretto Famiglia, il decreto-legge n. 34/2020 ha previsto *ex novo* la possibilità di optare, per una parte o per tutto l'importo spettante, per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Pertanto, ad esempio, se il nucleo familiare non è già percettore di servizi di baby-sitting (né di congedo Covid), potrà percepire la somma pari a 1.200 euro ovvero 2.000 euro, da utilizzare in quota parte per i servizi di baby-sitting e in parte per i servizi integrativi per l'infanzia nel periodo fino al 31 luglio.

Il bonus per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all'atto della domanda.

A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

Si segnala che verrà verificata tale corrispondenza prima dell'emissione dell'importo dovuto e che, qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione all'utente, che potrà correggere l'eventuale dato con l'apposita funzione disponibile sul portale Internet.

Qualora si richieda l'accredito su un IBAN dell'Area SEPA (extra Italia), si dovrà integrare la documentazione come indicato nel messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020.

In merito all'opzione di pagamento tramite bonifico domiciliato presso Poste Italiane, qualora in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'importo da erogare risulti superiore a 1.000 euro, in fase di acquisizione della domanda, la procedura non consente di proseguire. In tal caso, sarà necessario indicare un IBAN valido oppure ridurre l'importo richiesto ed eventualmente fare una nuova domanda.

Si fa presente che in caso di opzione per il bonus per i servizi integrativi per l'infanzia la misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Pertanto, laddove le mensilità di giugno e luglio del bonus asilo nido siano state già prenotate nell'apposita procedura le stesse mensilità non saranno rimborsate, dando priorità alla prestazione legata all'emergenza, che risulta più favorevole all'utente. Resta fermo il diritto al

rimborso delle residue mensilità di bonus nido eventualmente già prenotate con le modalità di cui alla circolare n. 27/2020.

In caso di scelta del bonus per l'iscrizione al centro estivo o ai servizi integrativi per l'infanzia, il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda di prestazione la documentazione attestante l'iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) che offrono servizi integrativi per l'infanzia, indicando i periodi di iscrizione del minore (non oltre la data del 31 luglio), con un minimo di una settimana e l'importo della spesa da sostenere. Il bonus verrà corrisposto integralmente nel caso di prenotazione di tutte le settimane ricadenti nel periodo indicato, fermo restando la possibilità di presentare più domande per periodi diversi in caso di iscrizione successiva del bambino anche presso altra struttura.

Nella procedura dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

- Centri e attività diurne (L);
- Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
- Ludoteche (L1);
- Centri di aggregazione sociale (LA2);
- Centri per le famiglie (LA3);
- Centri diurni di protezione sociale (LA4);
- Centri diurni estivi (LA5);
- Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
- Asilo Nido (LB1);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

## **6. Modalità di compilazione e presentazione della domanda**

L'accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi integrativi per l'infanzia è disponibile nella homepage del sito [www.inps.it](http://www.inps.it) al seguente indirizzo: sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting".

Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS. Pertanto, dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile:

- richiedere il PIN all'INPS attraverso i seguenti canali:

- sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), utilizzando il servizio "Richiesta PIN";
  - Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);
- richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd [www.spid.gov.it](http://www.spid.gov.it)).

Nel caso di richiesta del PIN tramite il sito dell'Istituto, qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, l'INPS invierà un SMS che lo informa di una successiva chiamata, entro i successivi 2-3 giorni, da parte del Contact Center per la verifica dei dati, trascorsi inutilmente i quali l'interessato potrà chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Si fa presente che non è possibile presentare la domanda online accedendo al servizio con la sola prima parte del PIN. Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda online con il PIN ordinario, l'indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio PIN online in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione "Converti PIN".

La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l'utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l'apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.

Infine, si ricorda che l'indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Al riguardo, in deroga all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica (articolo 36, comma 1, lettera a), del D.L. n. 18/2020).

## **7. Rendicontazione e monitoraggio della spesa**

I benefici disciplinati dall'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dall'articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020, sono riconosciuti nel limite complessivo di spesa di 1.569 milioni di euro annui per l'anno 2020 (art. 23, comma 11), mentre per quanto riguarda il bonus di cui al comma 3 dell'articolo 25, il budget relativo è pari a 67,6 milioni di euro (art. 25, comma 5).

Per i benefici introdotti dal decreto in commento, l'Istituto provvede al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

## **8. Istruzioni contabili**

Ai fini della rilevazione contabile delle disposizioni introdotte dall'articolo 72, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 34/2020, che ha previsto la possibilità di fruire in alternativa del bonus

baby-sitting di un ulteriore bonus da erogare direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali e agli altri centri per l'infanzia, come descritto nei paragrafi precedenti, i cui oneri sono posti a carico dello Stato, si provvede all'istituzione, nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia), dei seguenti nuovi conti, distinti per categorie di beneficiari:

- GAT30178 bonus per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, riconosciuto ai genitori lavoratori del settore privato, corrisposti direttamente – art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- GAT30179 bonus per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, a favore dei genitori lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, corrisposti direttamente – art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- GAT30180 bonus per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, riconosciuto ai genitori lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, corrisposti direttamente – art. 72, comma 1, lettera c), e comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La rilevazione contabile del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto già istituito con il messaggio n. 1568 del 10/04/2020, per il bonus baby-sitting, opportunamente modificato nella denominazione:

- GAT10150 Debito verso i beneficiari dei bonus baby-sitting per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza dei minori e dei bonus per la frequenza dei minori in centri estivi e di servizi integrativi per l'infanzia- art. 23, commi 8 e 9, ed art. 25, commi 3 e 4, decreto-legge n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 72, comma 1, lettera c), e comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Eventuali recuperi delle prestazioni indebitamente erogate andranno imputati ai seguenti conti di nuova istituzione:

- GAT24178 recupero dei bonus per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, a favore dei genitori lavoratori del settore privato - art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- GAT24179 recupero dei bonus per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, a favore dei genitori lavoratori autonomi non iscritti all'INPS - art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- GAT24180 recupero dei bonus per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, a favore dei genitori lavoratori del settore sanitario pubblico e privato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico – art. 72, comma 1, lettera c) e comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Ai conti sopra indicati verrà associato, nell'ambito della procedura "recupero indebiti per prestazioni", il codice di bilancio esistente da ampliare nella descrizione "1175 - indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – Bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting per l'assistenza e sorveglianza ai minori e per l'iscrizione ai centri estivi e altri servizi – art. 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 ed art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell'esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032. Il suddetto codice bilancio evidenzierà, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti divenuti inesigibili.

Le somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere valorizzate, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, con il codice bilancio già istituito 3223 da ampliare nella descrizione "Somme non riscosse dai beneficiari - prestazioni diverse a sostegno del reddito - Bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting per l'assistenza e sorveglianza dei minori e per l'iscrizione ai centri estivi e altri servizi – art. 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ed art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Con riferimento alle prestazioni del bonus baby-sitting per le quali la norma di cui all'articolo 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34/2020, ha previsto il solo l'aumento dell'importo delle indennità spettanti ai beneficiari, si rinvia ai conti già istituiti con il messaggio n. 1568 del 10/04/2020, a cui verrà integrata la denominazione.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.